


Pubblicato il 09/03/2023

N. 04011/2023 REG.PROV.COLL.  
N. **01816/2023** REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2023, proposto da Radio Magic S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Guerriero, Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Audiopress S.r.l., Societa Cooperativa Nuova Macerata, Duedi Promotion S.r.l., non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento******previa sospensione,***

dei seguenti atti e provvedimenti:

1. Decreto del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione

Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati a e b, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;

2. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:

a. comunicazione prot. n. 0158081 del 03/11/2022, con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda 2022 di concessione del contributo non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 e lo ha invitato a rassegnare controdeduzioni, con idonea documentazione a supporto, nei dieci giorni successivi;

b. la relazione istruttoria (nota prot. n. 169164 del 21 novembre 2022) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;

c. decreto direttoriale del 25 novembre 2022 prot. n. 173370 pubblicato sul sito del Ministero, di approvazione della graduatoria provvisoria delle 152 domande ammesse al contributo per l'anno 2022 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale;

d. la relazione istruttoria (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giuseppe

Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente formulata nel ricorso, di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo

integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della

pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, fissata– riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la camera di consiglio del 7 giugno 2023, ai fini del prosieguo della trattazione della proposta istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione, e differisce l'ulteriore trattazione della controversia, ai fini cautelari, alla camera di consiglio del 7 giugno 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Bianchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**